

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/CGF (2011/2012)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 099/CGF – RIUNIONE DEL 1° DICEMBRE 2011

1° Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Avv. Salvatore CATALANO, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Salvatore Lucio PATTI, Prof. Domenico PORPORA, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

2) ISTANZA DELLA A.S.G. NOCERINA S.R.L TENDENTE AD OTTENERE L'INEFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI "MINORE CONTRIBUZIONE"

VISTO l'atto qualificato come "ricorso" con cui la Società Nocerina premette che:

- rilevando di non avere diretta legittimazione a ricorrere alla Corte di Giustizia Federale, la società istante aveva chiesto al Presidente della Federazione di richiedere il parere di questa Sezione Consultiva, ai sensi dell'art. 34, comma 10, lett. c), dello Statuto Federale e dell'art. 31, comma 1, lett. d), del Codice di giustizia sportiva.

- il Segretario della Federazione, a nome del Presidente della F.I.G.C., l'11 ottobre 2011, ha comunicato di non potere trasmettere la richiesta di parere, giacché la questione «*attiene alla valutazione di una clausola dell'accordo intervenuto tra le società e la Lega PRO in sede di iscrizione al Campionato, che esula dalle competenze della Corte*».

RITENUTO

- che non sussistono le condizioni indispensabili per esprimere un parere, in mancanza della richiesta presidenziale (articolo 34, comma 10, lett. e) Statuto F.I.G.C.);

- che tuttavia la controversia sulla quale ha richiamato l'attenzione la società Nocerina non può ritenersi conclusa, sussistendo l'interesse, giuridicamente rilevante, a che un organo della giustizia sportiva si pronunci sulle rimostranze formulate nella istanza;

- che la Corte ritiene che l'istanza della Società Nocerina debba configurarsi come un ricorso giurisdizionale e che di conseguenza la presente controversia debba essere assegnata all'esame delle Sezioni con funzioni giudicanti della Corte di Giustizia Federale

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale – Sezione Consultiva ritiene che l'istanza debba configurarsi come un ricorso giurisdizionale e che di conseguenza la controversia debba essere assegnata alle Sezioni con funzioni giudicanti della Corte di Giustizia Federale.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma, il 16 dicembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete